

Legge regionale 21 dicembre 2016 n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali

CAPO VI

Interventi in materia di sviluppo economico

Art. 28

Esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli a basso impatto ambientale

1. I veicoli nuovi immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica, ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso, di cui all'articolo 2 decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998 n. 462, e per le quattro annualità successive. Per i veicoli provenienti da altra Regione o Provincia Autonoma, l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre tra la data di entrata in Regione ed il termine dell'ultima annualità esente.
2. L'esenzione permane, in quanto collegata al veicolo, anche nel caso di passaggio di proprietà nel territorio della Regione. Qualora l'intestatario del veicolo beneficiario sia soggetto passivo per un debito d'imposta, relativo alle tasse automobilistiche ed oggetto di avviso di accertamento, l'esenzione è revocata a far data dal giorno di emissione dell'atto impositivo.